



COMUNE DI MANZANO

Provincia di Udine

Servizio Assistenza Sociale

Responsabile: Ass. Soc. Nelida Zalatel

☎ 0432/74.07.77

Fax 0432/74.05.15

e-mail: assistente.sociale@comune.manzano.ud.it

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEL COMPLESSO ABITATIVO DENOMINATO "CASE MINIME".

ART. 1

Il complesso abitativo definito "case minime" è composto da tre stabili vicini tra loro, ubicati rispettivamente in via Dante Alighieri stabile A e in via Montesanto stabile B e C.

Lo stabile A è composto da 4 bilocali e 2 monolocali

Lo stabile B è composto da 2 trilocali, 2 bilocali e 2 monolocali

Lo stabile C è composto da 12 monolocali

Il complesso è collegato con il servizio sociale comunale che seguirà le situazioni di maggior disagio in un programma di sostegno e recupero con la collaborazione del servizio domiciliare nella guida della vita domestica, con tempi e modalità da definire al momento del bisogno.

ART. 2 DESTINATARI

Possono ottenere la concessione in uso di un alloggio:

- a) persone singole che abbiano superato il sessantaduesimo anno di età alla data di presentazione della domanda;
- b) famiglie anagrafiche composte da non più di due persone delle quali una abbia superato, alla stessa data, il sessantaduesimo anno di età;
- c) famiglie anagrafiche composte da non più di due persone delle quali almeno una abbia un grado di invalidità non inferiore ai 2/3 in stato di disadattamento o di devianza, e comunque a rischio di emarginazione. Oltre alla invalidità, anche la situazione dovrà essere documentata dai servizi sociali o dai servizi sanitari;
- d) persone singole maggiorenni inabili con un grado di invalidità non inferiore ai 2/3 in stato di disadattamento o di devianza, e comunque a rischio di emarginazione. Oltre alla invalidità, anche la situazione dovrà essere documentata dai servizi sociali o dai servizi sanitari.

ART. 3 REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

Al fine dell'assegnazione:

□ **saranno requisiti indispensabili :**

1. la residenza nel Comune di Manzano da almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda;
2. che il richiedente non sia proprietario o usufruttuario di alloggio adeguato alle sue necessità intendendosi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani catastali pari, o superiore al numero, dei componenti il nucleo familiare più accessori (bagno);
3. avere un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a Euro 10.700,00=.

□ **saranno requisiti necessari :**



1. abbandono dell'alloggio a seguito di sentenza esecutiva di sfratto;
2. inabitabilità e/o inagibilità dell'alloggio e relativo provvedimento di sgombero;
3. condizione di antigenicità e/o di grave degrado dell'abitazione documentato o tramite sopraluogo dell'ufficio tecnico o A.S.S. di competenza;
4. abbandono di alloggio di servizio a seguito di collocamento a riposo del richiedente;
5. che il richiedente non possa trovare sistemazione presso parenti per carenza di vani o per altre particolari esigenze di ordine economico e sociale che saranno evidenziati con apposita relazione dall'assistente sociale.

ART. 4 MODALITA' DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

I requisiti di cui agli art. 2 e di cui all'art. 3 devono essere posseduti e/o verificati alla data di presentazione della domanda.

Al loro accertamento provvede la commissione di cui all'art. 5 la quale provvederà a formulare una graduatoria determinata mediante l'attribuzione di un punteggio in relazione alle situazioni dimostrate dai richiedenti vedi art. 11 del presente regolamento.

La graduatoria sarà poi trasmessa al responsabile del servizio per i provvedimenti successivi.

Verrà poi data comunicazione scritta sui risultati della graduatoria a tutti i richiedenti.

ART. 5 COMMISSIONE

La Commissione per l'accertamento dei requisiti e delle condizioni e quindi addetta alla formazione della graduatoria è composta dal Segretario Comunale, dal Responsabile del Servizio Sociale e dal Responsabile Ufficio Lavori Pubblici.

ART. 6 OBBLIGAZIONI DELL'ASSEGNATARIO

L'assegnatario non potrà lasciare l'alloggio in assegnazione se non per ricovero ospedaliero o per brevi periodi di vacanza documentati.

Il mancato rispetto della presente norma comporta l'immediata decadenza della concessione.

L'assegnatario, al ricevimento delle chiavi dell'alloggio, si impegna a:

- a) osservare le regole dell'igiene dell'ambiente;
- b) mantenere in buono stato l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature che si trovino installate e garantire la perfetta utilizzazione;
- c) segnalare l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature idrauliche ed elettriche dell'alloggio;



- d) qualora si presenti la necessità, consentire al servizio domiciliare, o ad altra persona incaricata, di entrare nell'alloggio per provvedere a pulizie, controlli e riparazioni;
- e) a risarcire all'Amministrazione Comunale i danni arrecati per propria incuria o trascuratezza.

In ciascun alloggio non potrà risiedere alcuna altra persona oltre l'assegnatario ed il nucleo familiare definito in sede di concessione.

E' fatto divieto anche di ospitare persone estranee. Eventuali eccezioni alle presenti disposizioni possono essere autorizzate solo dal Comune.

ART. 7 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Custodia valori e responsabilità civile

Il Comune non assume responsabilità alcuna per valori conservati nei locali, declina ogni responsabilità per danni o sottrazioni che possano derivare senza sua colpa, agli oggetti ed alle cose custodite nei locali.

ART. 8 TERMINI E CONDIZIONI

L'assegnatario dovrà corrispondere al Comune, per l'uso dell'alloggio, una tariffa determinata annualmente in base alla superficie dell'alloggio, alle spese condominiali ed alla fornitura dell'acqua, della luce e del calore e potrà beneficiare di eventuali riduzioni od esenzioni, in relazione alla situazione economica.

Gli anziani ammessi ad usufruire degli alloggi potranno in qualsiasi momento, per qualsiasi causa rinunciare ad usufruirne. In tal caso l'ospite è tenuto al pagamento della retta fino alla riconsegna della chiave.

Per quanto non previsto dal presente regolamento vale la normativa in materia di condominio, di edilizia residenziale pubblica e le norme del codice civile.

L'amministrazione comunale si riserva la disponibilità di un mini alloggio per situazioni contingenti di grave ed urgente necessità.

ART. 9 ALLONTANAMENTO DALL'ALLOGGIO

L'allontanamento dall'alloggio viene disposto dal responsabile del servizio, recepito l'atto di indirizzo dato dalla Giunta Comunale per:

- a) mancato pagamento di tre quote mensili salvo giustificati motivi;
- b) mutamento delle condizioni esistenti all'atto di ammissione. In specifico, qualora il componente ultrasessantenne di cui al punto b) dell'art. 2 o l'invalido di cui al punto c) dell'art. 2 abbandoni definitivamente per qualsiasi motivo l'alloggio, anche l'altro componente, entro e non oltre i sei mesi successivi, dovrà lasciare lo stesso alloggio. Potrà essere fatta una



deroga a quanto esposto nel paragrafo precedente solo nel caso in cui il componente non ultrasessantenne o non invalido al momento dell'assegnazione, acquisisca uno dei requisiti previsti all'art. 2 del presente bando;

- c) comportamento inadeguato in relazione alle obbligazioni dell'assegnatario di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Per l'esecuzione dell'allontanamento, in caso di rifiuto dell'ospite di ottemperare alla decisione prese, si provvederà a norma di legge.

ART. 10 DOMANDA E ISTRUTTORIA

Il Comune, tramite l'ufficio di servizio sociale, unità organizzativa di riferimento, renderà nota alla popolazione residente, mediante un bando e la pubblicizzazione dello stesso, la possibilità di presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio sito nel complesso case minime.

La domanda per l'ammissione alla concessione dell'alloggio dovrà essere compilata su apposito modulo predisposto seguendo le indicazioni date dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

La stessa sarà in distribuzione presso l'ufficio di servizio sociale del Comune e dovrà essere presentata entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Per situazioni contingenti di grave ed urgente necessità potrà essere fatta per un periodo limitato, l'assegnazione di un alloggio fuori dai termini del bando.

Unitamente all'istanza, il richiedente deve presentare al Comune la certificazione attestante l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), come prevista dalla normativa vigente, la ulteriore documentazione comprovante il suo stato di bisogno o in sua sostituzione la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante tale situazione. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di assegnazione dell'alloggio, possono essere eseguiti i controlli, nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Coloro che in sede di controllo risultino aver prestato dichiarazioni mendaci che siano state rilevanti ai fini della concessione del beneficio, saranno esclusi dalla graduatoria.

ART. 11 GRADUATORIA DEI REQUISITI E PUNTEGGI

Tenuto presente che destinatarie dell'alloggio possono essere solo le persone di cui all'art. 2 del presente regolamento, la graduatoria viene determinata mediante l'attribuzione ad ogni domanda del seguente punteggio, in relazione alle situazioni dimostrate dai richiedenti:

requisiti obbligatori e inderogabili:



- 1) avere la residenza nel Comune di Manzano da almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda;
- 2) che il richiedente non sia proprietario o usufruttuario di alloggio adeguato alle sue necessità intendendosi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani catastali pari, o superiore al numero, dei componenti il nucleo familiare più accessori (bagno);
- 3) avere un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a Euro 10.700,00=.

requisiti necessari e punteggi:

1. abbandono dell'alloggio a seguito di sentenza esecutiva di sfratto **punti 10;**
2. abbandono dell'alloggio a seguito di ordinanza di sgombero predisposta dall'autorità competente per inabitabilità e/ o inagibilità dell'alloggio **punti 10;**
3. condizioni di antigenicità e/o di grave degrado dell'abitazione documentate o tramite sopralluogo dell'ufficio tecnico o A.S.S. di competenza **punti 3;**
4. abbandono di alloggio di servizio a seguito di collocamento a riposo del richiedente **punti 2;**
5. che il richiedente non possa trovare sistemazione presso parenti per carenza di vani o per altre particolari esigenze di ordine economico e sociale che saranno evidenziati con apposita relazione dall'assistente sociale **punti 1;**
6. I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) del richiedente e del suo nucleo familiare, così come di seguito delineato:

I.S.E.E. compreso tra	Euro	0 e	Euro	4.600,00	punti	8
I.S.E.E. compreso tra	Euro	4.601,00 e	Euro	6.700,00	punti	6
I.S.E.E. compreso tra	Euro	6.701,00 e	Euro	8.700,00	punti	4
I.S.E.E. compreso tra	Euro	8.701,00 e	Euro	10.700,00	punti	2

7. a parità di punteggio prevale l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
8. la graduatoria ha la validità di un anno a decorrere dal giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio.

ART. 12 QUOTE PARTECIPATIVE DELL'UTENTE PER L'USO DEI LOCALI:

alloggi monolocali – stabile C - (1 persona) – consumi inclusi

I.S.E.E. compreso tra	Euro	0 e	Euro	4.600,00	quota	95
I.S.E.E. compreso tra	Euro	4.601,00 e	Euro	6.700,00	quota	100



I.S.E.E. compreso tra	Euro 6.701,00	e	Euro 8.700,00	quota	105
I.S.E.E. compreso tra	Euro 8.701,00	e	Euro 10.700,00	quota	110

alloggi monocalci ** – stabile A e B - (1 persona)

I.S.E.E. compreso tra	Euro 0	e	Euro 4.600,00	quota	95
I.S.E.E. compreso tra	Euro 4.601,00	e	Euro 6.700,00	quota	100
I.S.E.E. compreso tra	Euro 6.701,00	e	Euro 8.700,00	quota	105
I.S.E.E. compreso tra	Euro 8.701,00	e	Euro 10.700,00	quota	110

** si precisa che nelle suddette tariffe sono inclusi i consumi (acqua, luce e calore) fino a € 600,00= annui. Le eccedenze di consumi rilevate annualmente dovranno essere pagate a conguaglio

alloggi bilocali e trilocali ** – stabile A e B (max 2 persone)

I.S.E.E. compreso tra	Euro 0	e	Euro 4.600,00	quota	115
I.S.E.E. compreso tra	Euro 4.601,00	e	Euro 6.700,00	quota	120
I.S.E.E. compreso tra	Euro 6.701,00	e	Euro 8.700,00	quota	125
I.S.E.E. compreso tra	Euro 8.701,00	e	Euro 10.700,00	quota	130

** si precisa che nelle suddette tariffe sono inclusi i consumi (acqua, luce e calore) fino a € 600,00= annui. Le eccedenze di consumi rilevate annualmente dovranno essere pagate a conguaglio.

Le quote di cui sopra devono ritenersi a titolo indicativo ai fini della conoscenza da parte dei soggetti di quanto devono, fermo restando la competenza della Giunta Comunale a determinare in sede di approvazione di bilancio le relative quote.

ART. 13 ASSEGNAZIONE ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria predisposta viene fatta dalla commissione tenendo in considerazione la situazione che emerge dalla domanda prodotta e dalla documentazione allegata.

ART. 14

Gli attuali assegnatari o riassegnatari di diritto degli alloggi siti nel complesso "Case Minime" dovranno seguire le disposizioni previste nel presente regolamento.